

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001003	15/05/2026

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASL Bari – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale P.O. Di Venere, per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali. Presa d'atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001205 DEL 13/05/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 15/05/2026 09:44 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2026 09:51 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/05/2026 10:49 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2026 10:09 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 15/05/2026 10:50
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Rinnovo convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASL Bari – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale P.O. Di Venere, per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali. Presa d'atto.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n.329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- l'U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e Gestione della Patologia Fetale per le attività svolte nell'ambito del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio, rappresenta un consolidato punto di riferimento clinico e scientifico nel campo della Medicina Fetale, sia a livello regionale che nazionale;
- esiste un'attività di ricerca in collaborazione tra la predetta U.O.C. e la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, documentata da numerosi articoli scientifici presenti su Riviste internazionali ad impact factor;
- in ragione di questa collaborazione scientifica, alcuni specializzandi della Fondazione in parola hanno svolto stage di formazione riguardante la diagnosi precoce delle cardiopatie fetali presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere;
- la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione possiede l'expertise necessaria per trasferire le competenze tecniche e metodologiche nel settore delle terapie fetali in generale e della metodica fetoscopica, attraverso i sanitari in servizio presso la stessa SSD;
- con DDG ASL BA n. 1614 del 9/08/2023 si è formalizzata la stipula di accordo con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano avente ad oggetto le attività specialistiche di chirurgia fetale endoscopica - "*attività di tutoring*" - attraverso le prestazioni professionali rese dai sanitari afferenti alla SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione, presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere;

DATO ATTO altresì, che:

- con comunicazione a mezzo mail del 12/03/2026 (acquisita al prot. ASL BA n.36226/2026), la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha chiesto il rinnovo di convenzione per il biennio 2026/2027, avente ad oggetto la collaborazione nell'ambito delle terapie fetali, rif. DDG ASL BA n. 1614 del 9/08/2023;
- con annotazione a margine del succitato protocollo, in data 13/03/2026, il Direttore Generale, di intesa con il Direttore dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale P.O. Di Venere, ha espresso nulla osta all'accoglimento dell'istanza di rinnovo;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 3/04/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali), la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha trasmesso la bozza di accordo, specificando che, come anticipato per le vie brevi, confermando le disposizioni del precedente accordo, sono previste due clausole nuove, rispettivamente agli artt. 2 e 5, come di seguito riportato:

- art. 2) *"I sanitari della Fondazione provvederanno a rendere le prestazioni in parola durante il normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SSD interessata"*;
- art. 5) *"Per l'attività prestata, l'ASL BA riconoscerà alla Fondazione un compenso pari ad Euro 500,00 ad accesso"*;
- con comunicazione a mezzo mail dell'8/04/2026, l'U.O.S. Affari Generali ha trasmesso alla Fondazione, l'accordo debitamente sottoscritto in formato digitale dal Direttore Generale;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 7/05/2026 (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali), la Fondazione ha trasmesso la convenzione controfirmata in data 7/05/2026, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che:

- gli interventi di chirurgia endoscopica fetale a cui parteciperanno i sanitari della Fondazione verranno svolti dai professionisti sulla base di specifica programmazione, adottata d'intesa col Direttore del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza dell'ASL BARI;
- per l'attività prestata, l'ASL BA, per il tramite della Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, riconoscerà alla Fondazione un compenso pari ad Euro 500,00 ad accesso, oltre al rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e pasti (art. 5);
- i sanitari della Fondazione provvederanno a rendere le prestazioni in parola durante il normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SSD interessata (art. 2);
- i suddetti interventi sono quantificati nel numero massimo di 8 accessi nell'arco temporale di durata del presente atto convenzionale;
- l'ASL BA garantisce luoghi di lavoro idonei alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza e in relazione all'attività oggetto della convenzione;
- le Parti si impegnano a rispettare le vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto dell'accordo per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali stipulata tra la ASL di Bari e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con validità dalla sua data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'accordo per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali stipulata tra la ASL di Bari e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con validità dalla sua data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di stabilire che, sarà cura del Direttore dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere rendicontare ed autorizzare gli accessi effettuati dal personale sanitario della Fondazione, altresì verificati e vidimati dalla Direzione Amministrativa di Presidio;
 - 3) di disporre che, il pagamento di Euro 500,00 ad accesso dei sanitari della Fondazione, oltre al rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e pasti, sarà formalizzato dalla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, con apposita determinazione dirigenziale (la stessa dovrà provvedere all'ordine informatico su piattaforma NSO);
 - 4) di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento unitamente alla convenzione, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, al Direttore dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'U.O.S. Acquisizione Servizi per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - 5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 33/2013;
 - 6) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.
-

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E L'ASL BARI PER UNA COLLABORAZIONE
NELL'AMBITO DELLE TERAPIE FETALI**

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

la **ASL BARI**, codice fiscale n. 06534340721, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Avv. Luigi Fruscio, domiciliato per la sua carica a Bari, Lungomare Starita, n. 6 – CAP 70123,

PREMESSO:

- A) che la U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere dell'ASL BARI, riconosciuta come Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e Gestione della Patologia Fetale per le attività svolte nell'ambito del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio, rappresenta da molti anni un punto di riferimento clinico e scientifico, a livello regionale e nazionale, nel settore della Medicina Fetale;
- B) che la suddetta U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere svolge da alcuni anni un'attività di ricerca in collaborazione con la SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale della Fondazione, documentata attraverso numerosi articoli scientifici pubblicati su Riviste Internazionali ad impact factor;

- C) che l'Ospedale Di Venere dell'ASL BARI è già dotato, in questo settore, di tutte le attrezzature necessarie per il trattamento delle patologie fetali, in particolare quelle riguardanti la procedura di fotocoagulazione laser fetoscopica delle anastomosi placentari in casi selezionati di gravidanze gemellari monocoriali complicate;
- D) che la SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale della Fondazione possiede l'expertise necessaria per trasferire le competenze tecniche e metodologiche nell'ambito delle terapie fetali in generale e della metodica fetoscopica, attraverso i sanitari in servizio presso la predetta SSD, nota e riconosciuta a livello nazionale e documentata attraverso numerosi articoli su riviste internazionali ad impact factor,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La Fondazione garantisce all'ASL BARI attività specialistiche di chirurgia fetale endoscopica attraverso le prestazioni professionali rese, presso la U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere della predetta ASL, dai sanitari in servizio presso la SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale; le prestazioni chirurgiche rese presso la U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere dell'ASL BARI includono apposita attività di tutoring assicurata dalla Fondazione a favore degli operatori dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale, che affiancheranno i sanitari della Fondazione in occasione degli interventi.

ART. 2 – Modalità di esecuzione

Gli interventi di chirurgia endoscopica fetale a cui parteciperanno i sanitari della Fondazione verranno svolti dai professionisti sulla base di specifica programmazione, adottata d'intesa col Direttore del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio dell'ASL BARI.

Tali interventi sono quantificati nel numero massimo di 8 accessi nell'arco temporale di durata del presente atto convenzionale.

I sanitari della Fondazione provvederanno a rendere le prestazioni in parola durante il normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SSD interessata.

ART. 3 – Coperture Assicurative

Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), la Fondazione e l'ASL BARI si impegnano a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa o misure analoghe alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente di settore.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

ART. 4 – Sedi e locali

L'ASL BARI si impegna a mettere a disposizione luoghi di lavoro idonei alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza e in relazione all'attività oggetto della convenzione.

ART. 5 – Compensi

Per l'attività prestata, l'ASL BARI riconoscerà alla Fondazione un compenso pari ad € 500,00 ad accesso.

Inoltre, l'ASL BARI pagherà le spese di soggiorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e pasti direttamente al personale della Fondazione.

**ART. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento
UE 679/2016)**

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. La Fondazione è consapevole che non può modificare autonomamente le finalità o i mezzi del trattamento, in quanto ciò la configurerebbe come Titolare del trattamento come stabilito dall'art. 28 paragrafo 10. del Regolamento UE 2016/679.
4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASL BARI, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.
8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
10. Le parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità,

perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Le previsioni del presente punto si applicano anche nel caso in cui le problematiche siano originate durante l'esecuzione del contratto e si manifestino dopo la conclusione del contratto.

13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

**ART. 7 – Piano di prevenzione della corruzione e
codice etico e di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027. E' fatta salva a favore delle Parti la facoltà di recesso qualora,

durante la validità dell'accordo, intervengano gravi motivi organizzativi, propri di ciascun contraente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto con le modalità e di tempi originariamente concordati.

La facoltà di recesso deve essere esercitata con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

Le Parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo e ciò a decorrere dall'1 gennaio 2026.

L'ASL BARI, per le finalità sopra riportate assicura la conformità della presente Convenzione alle specifiche normative di riferimento.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASL BARI.

ART. 10 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASL BARI, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **DOTT. MATTEO STOCCO**

Per ASL Bari

Il Direttore Generale **AVV. LUIGI FRUSCIO**

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..

ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001205 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001003 DEL 15/05/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 13/05/2026 12:28
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 13/05/2026 12:31